



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Costantino NASSIS	Referendario
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria - relatore

nell'adunanza del 15 aprile 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'art. 27 "*Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle deliberazioni delle medesime SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004, n. 1 del 6 giugno 2011, nonché dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008, n. 111/CP/DEL/2023 del 14 aprile 2023, n. 248/CP/2023 del 15 novembre 2023, n. 223/CP/2024 del 29 maggio 2024 e n. 406/CP/2024 del 26 novembre 2024;

VISTA la deliberazione n. 8/2025/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma dell'attività di controllo per l'anno 2025;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 67/2025 del 10 febbraio 2025, trasmesso in data 11 febbraio 2025 (acquisito al prot. n. 520 del 12 febbraio 2025) mediante il quale *“Art. 1 Ai sensi dell’art 19 del CCNL per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica relativo al quadriennio normativo 2002-2005, alla dirigente scolastica, omissis, titolare presso l’omissis omissis cod.mec. omissis , per quanto specificato in premessa, è conferito l’incarico di reggenza presso l’I.C. omissis - cod.mec. omissis”*;

VISTO il contratto individuale per la definizione del corrispondente trattamento economico correlato all’incarico di Dirigente scolastico presso l’istituzione scolastica individuata, conferito con decorrenza dal 12.02.2025 sino al 31.08.2025;

VISTO il rilievo prot. n. 780 del 17 marzo 2025;

VISTA la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni acquisita al prot. n. 783 del 18 marzo 2025 con la quale è stato comunicato che il provvedimento ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile;

VISTA la risposta al rilievo formulata dal Dirigente titolare dell’USR per l’Umbria, prot. 4649 del 24 marzo 2025, acquisita al prot. n. 854 in pari data;

VISTA la relazione di deferimento del 29 marzo 2025, proposta congiuntamente dal Magistrato Istruttore e dal Consigliere Delegato, dalla quale è emersa la necessità di stimolare il contraddittorio in pubblica adunanza con le Amministrazioni interessate e la richiesta di fissazione dell’adunanza, per la discussione in contraddittorio;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 14 del 2 aprile 2025, con la quale è stato convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 15 aprile 2025;

VISTA la nota prot. 915 del 2 aprile 2025 con la quale la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Dirigente Titolare dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;

VISTA la nota m pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005561 dell’8 aprile 2025, acquisita al prot. n. 952 in pari data, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato la presenza all’adunanza pubblica, in rappresentanza dell’Amministrazione, del dott. omissis omissis, Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e del dott. omissis omissis, Dirigente dell’ATP di Perugia - Ufficio Scolastico Regionale;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 993 del 14 aprile 2025 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni ha comunicato la presenza all’adunanza pubblica, in rappresentanza dell’Amministrazione, della dott.ssa omissis , Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni e del dott. omissis ,

Funzionario;

UDITI il relatore, Ref. Francesca Abbati, e, in rappresentanza dell'Amministrazione convocata, il dott. *omissis*, Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e del dott. *omissis*, Dirigente dell'ATP di Perugia - Ufficio Scolastico Regionale, nonché, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, il Direttore, dott.ssa *omissis* e il dott. *omissis*, Funzionario; con l'assistenza della dott.ssa Chiara Lucia Chirienti, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

1. In data 11 febbraio 2025 è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione il decreto prot. n. 67/2025 del 10 febbraio 2025 (acquisito al prot. n. 520 del 12 febbraio 2025) a firma del Dirigente Titolare dell'USR per l'Umbria con cui, all'articolo 1, (Oggetto dell'incarico), ai sensi dell'art 19 del CCNL per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica relativo al quadriennio normativo 2002-2005, alla dirigente scolastica, *omissis*, titolare presso *omissis* cod.mec. *omissis*, è conferito l'incarico di reggenza presso l'I.C. *omissis* - cod.mec. *omissis*.
2. Con rilievo prot. n. 780 del 17 marzo 2025, il Magistrato relatore ed il Consigliere delegato - premesso che dal provvedimento sottoposto al controllo e dal provvedimento di individuazione della Dirigente scolastica cui conferire l'incarico (prot. n. 65 del 10 febbraio 2025) risultava che è stato tenuto conto "*delle domande pervenute ed espletate le dovute procedure di valutazione e comparazione fra le stesse, secondo la nota dell'USR per l'Umbria prot. 9516 del 18.06.2024*" e che, dagli atti trasmessi non risultava documentata evidenza delle "*domande pervenute*" e delle "*espletate [...] procedure di valutazione e comparazione fra le stesse*" - hanno chiesto all'Amministrazione di voler fornire adeguati chiarimenti in merito ai rilievi esplicitati e la documentazione di seguito indicata:
copia o duplicato informatico delle domande presentate per la procedura di interpello di cui alla nota prot. n. 1787 del 4 febbraio 2025 e degli atti da cui risultassero le espletate procedure di valutazione e comparazione fra le stesse.
3. La Ragioneria territoriale dello Stato di Perugia-Terni, con nota prot. 10023 del 17

marzo 2025, acquisita al prot. n. 783 in data 18 marzo 2025, ha comunicato che il provvedimento ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stato registrato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 123/2011 in data 24 febbraio 2025.

4. Con nota prot. 4649 del 24 marzo 2025, acquisita al prot. n. 854 in pari data, il Dirigente Titolare dell'USR per l'Umbria ha riscontrato il predetto rilievo, trasmettendo la documentazione richiesta (istanze presentate per l'interpello dalle DD.SS. omissis, omissis e omissis) e facendo presente quanto segue:

"In risposta all'interpello pubblicato di cui al prot. n. 1787 del 04.02.2025 per l'affidamento della reggenza presso l'I.C. omissis con decorrenza dal 12 febbraio al 31 agosto 2025, sono state presentate in totale n. quattro istanze: - una della D.S. omissis, titolare dell'omissis , che già è presente agli atti, - una della D.S. omissis , titolare dal 10 febbraio 2025 presso il Liceo omissis omissis, come da documentazione in Vostro possesso; - una della D.S. omissis , titolare presso l'omissis ; - una della D.S. omissis , titolare presso il Liceo omissis Si precisa che anche in questo caso come da prassi dell'ufficio, le procedure di comparazione e valutazione delle istanze di reggenza presentate dai DD.SS., sono consistite nella presa visione da parte dell'ufficio competente di quanto riportato dai dirigenti nelle istanze, unitamente al riscontro dei dati dichiarati dagli stessi, secondo i criteri indicati nella nota riferita alle operazioni di mobilità emanata da questo USR di cui al prot. 9516 del 18.06.2024. Tali criteri sono: -omogeneità del contesto territoriale, omogeneità con il grado della scuola di titolarità e, nell'ambito di questo, con l'indirizzo -minore complessità scolastica desumibile sulla base delle tabelle di complessità regionali per l'attribuzione dei compensi aggiuntivi. Nel caso in cui risultino sedi non richieste, si procederà d'ufficio, tenendo conto della vicinanza delle sedi di servizio e/o residenza, della minore anzianità di servizio, della minore età anagrafica. Nel caso specifico si è esclusa l'istanza della D.S. omissis per tutte le motivazioni a Voi note (e si richiama l'ultimo decreto di incarico D.D. n. 58 del 04/02/2025) e per il fatto dell'assenza del primo criterio dell'omogeneità territoriale, in quanto attualmente titolare di una scuola su un comune diverso da quello di omissis. A riguardo delle altre istanze si è osservato che tutte contenevano il primo criterio dell'omogeneità territoriale e nessun il secondo criterio dell'omogeneità con il grado della scuola di titolarità, poiché tutte le DD.SS. richiedenti sono titolari di istituti superiori di secondo grado. Nessuna scuola di titolarità aveva una minore complessità rispetto all'altra, perché tutte sono inquadrare nella fascia di complessità "B".

Oltre a tali circostanze, è stato preso in considerazione il dato preponderante che la D.S. omissis è stata dirigente reggente per due anni scolastici consecutivi presso l'IC omissis, fino al 31 agosto 2024, motivo per cui è stata ritenuta la candidata più idonea a ricoprire il ruolo di reggente, al fine di garantire continuità e stabilità all'interno della scuola".

5. In data 29 marzo 2025, il Magistrato relatore ed il Consigliere delegato, esaminata la documentazione e i chiarimenti pervenuti nel termine concesso, proponevano congiuntamente il deferimento alla Sezione in forma collegiale, ritenendo i riscontri forniti non idonei a superare i rilievi emersi nella fase istruttoria.
6. Con Ordinanza n. 14 del 2 aprile 2025, il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 15 aprile 2025.
7. Con nota prot. 915 del 2 aprile 2025, la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Dirigente Titolare dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni.
8. Con nota prot. m pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005561 dell'8 aprile 2025, acquisita al prot. n. 952 in pari data, l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato la presenza all'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, del dott. omissis, Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e del dott. omissis, Dirigente dell'ATP di Perugia - Ufficio Scolastico Regionale.
9. Con nota acquisita al prot. n. 993 del 14 aprile 2025, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni ha comunicato la presenza all'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, della dott.ssa omissis, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni e del dott. omissis, Funzionario.
10. Nel corso dell'adunanza il Consigliere delegato, referendario dott. Nassis, ha riferito circa i principali aspetti del decreto di conferimento dell'incarico di reggenza alla dirigente scolastica omissis specificando che, in sede di istruttoria, l'Ufficio ha chiesto la documentazione sulla base della quale era stata indicata la professoressa omissis per l'incarico di reggenza e che, dalla documentazione prodotta, sono emerse alcune criticità, in particolare con riferimento alla circostanza che la scelta sembrerebbe essere stata fatta sulla base di un provvedimento (decreto n. 58 del 4 febbraio 2025) che ancora non era diventato efficace. Il Magistrato relatore ha ricordato che, in seguito al rilievo effettuato dall'Ufficio, l'Ufficio scolastico regionale evidenziava che in risposta all'interpello per l'affidamento della reggenza erano state inoltrate quattro istanze: (1) quella della dottoressa omissis; (2) quella della dottoressa omissis; e altre due, (3)

quella della dottoressa omissis e (4) quella della dottoressa omissis riferendo altresì che l'Ufficio scolastico regionale individuava la dottoressa omissis per l'incarico di reggenza, partendo dal presupposto di quelli che sono i criteri per l'assegnazione, cioè l'omogeneità del contesto territoriale, l'omogeneità del grado della scuola di titolarità e, nell'ambito di questo, l'indirizzo di minore complessità scolastica desumibile sulla base delle tabelle di complessità regionale per l'attribuzione dei compensi aggiuntivi. Tuttavia, il Magistrato relatore evidenziava che, nel riscontro rispetto alla istanza presentata dalla DS omissis, emerge una criticità perché nell'esplicitare la motivazione per cui l'istanza della prof.ssa omissis è stata esclusa, l'USR per l'Umbria evidenziava *“che nel caso specifico si è esclusa l'istanza della dottoressa omissis per tutte le motivazioni a voi note”*, richiama l'ultimo decreto di incarico n. 58 del 4 febbraio 2025, decreto che era ancora sottoposto al controllo e, quindi, non ancora efficace, e l'assenza del primo criterio dell'omogeneità territoriale, in quanto attualmente titolare di una scuola su un comune diverso da quello di omissis. Il Magistrato relatore ha eccepito che tale circostanza non risultava in atti, perché in realtà nel momento in cui la prof.ssa omissis ha presentato l'istanza per la reggenza di omissis, la stessa era all'Istituto di omissis, ecco perché, anche in altra sede, è stato richiesto se effettivamente la volontà era quella di essere assegnata all'omissis atteso che la DS omissis stava svolgendo l'incarico a omissis. Il Magistrato relatore ha rappresentato inoltre che l'Ufficio scolastico regionale, rispetto alla esclusione della istanza della DS omissis, fa riferimento alla insussistenza del criterio dell'omogeneità territoriale, sebbene, nella domanda di conferimento della reggenza, la dirigente scolastica omissis avesse dichiarato di aver diritto alla precedenza nell'assegnazione dell'incarico aggiuntivo nella predetta scuola (omissis) per continuità dirigenziale, nell'interesse dell'amministrazione scolastica e dell'istituzione specifica, avendo svolto la stessa, dal 1° settembre 2024 e fino al febbraio del 2025, le funzioni di Dirigente dell'Istituto comprensivo omissis.

11. Al riguardo, il dott. omissis ha riferito quanto segue: *“Mi rendo conto dell'infelicità della situazione e per questo mi scuso. In riferimento al vero motivo che ci ha portato all'individuazione di omissis , noi ci siamo dati dei criteri condivisi anche con le organizzazioni sindacali, che sono stati quelli ricordati. Il primo è quello della continuità territoriale, il secondo è quello della continuità per grado, quindi rispetto alla scuola di titolarità, il terzo è per gli istituti superiori la continuità di indirizzo e il quarto è la complessità della scuola di titolarità, nel senso che più è complessa la scuola meno tendiamo a dare le reggenze. Nel*

momento in cui noi abbiamo assegnato la reggenza, il 10 febbraio, la omissis aveva, anche se non ancora vistato, preso servizio dal 4 febbraio all'omissis; quindi, noi abbiamo considerato nell'escluderla applicando il primo criterio. La precisazione è questa, cioè che i criteri non vengono applicati tutti, ma in quell'ordine in cui li ho citati; nel momento in cui il primo criterio dovesse essere dirimente, noi non applichiamo gli altri tre ma non è quello che è successo; in ogni caso, il primo criterio è stato dirimente per l'esclusione della candidatura della dottoressa omissis; dopodiché negli altri casi, mi riferisco alle altre candidature che erano allora nell'effettivo tutte su omissis, cioè omissis all'istituto omissis, la dott.ssa omissis all'istituto omissis e la dott.ssa omissis al omissis; queste tre candidature avevano, quindi, il criterio della continuità territoriale. I criteri d), c) e b) e cioè della continuità per grado, della continuità di indirizzo e della complessità non sono risultati dirimenti perché erano tutti a pari merito, cito l'ultimo criterio della complessità delle scuole, in fascia b). Abbiamo quindi considerato, e questo è stato il fattore chiave, il fatto che, se è vero che la dottoressa omissis ha preso servizio effettivo dal 1° settembre 2024 al 9 febbraio 2025 per 5 mesi e 9 giorni, la dottoressa omissis nel periodo 1° settembre 2022 - 31 agosto 2024 aveva prestato all'IC di omissis ventiquattro mesi di servizio. Questo ci ha portato alla scelta poi della e al conferimento della reggenza alla omissis ”.

12. Il dott. Nassis ha chiesto una verifica della scansione temporale, che lo stesso Consigliere delegato ha ricostruito come segue: “ il provvedimento n. 58 del 4 febbraio 2025 (con il quale si dispone nei confronti della Prof.ssa omissis, dirigente scolastico titolare presso l'I.C. omissis sino al 9 febbraio 2025, l'assegnazione dell'incarico di titolarità presso il Liceo omissis con decorrenza dal 10 febbraio 2025) la professoressa omissis fa la domanda [...] il 7 di Febbraio, lei al 7 però era ancora a omissis. Sebbene il provvedimento di conferimento dell'incarico [...] era già stato emesso, anche se non efficace [...] viene data attuazione al provvedimento, sebbene ancora non efficace, [...]. Quindi, nel momento in cui lei nella domanda sostiene di svolgere funzioni dirigenti scolastiche è perché la stessa era ancora omissis, sebbene fosse stata posta a conoscenza, presumo, del provvedimento di incarico?”. Il dott. omissis ha confermato, aggiungendo “che, per quanto riguarda l'acquisizione dell'efficacia formale, noi tutte le volte che siamo tenuti a conferire un incarico di reggenza, se conferiamo l'incarico di reggenza, il preside diventa immediatamente operativo nelle more dei 60 giorni o del visto della Corte, questo perché la scuola non può restare due mesi senza dirigente scolastico; questa è la prassi”.

Il dott. Nassis ha sottolineato la particolarità del caso in esame che “non è una reggenza, diciamo, ordinaria di inizio anno scolastico”. Il Dott. omissis ha replicato che: “Si assolutamente

non lo è e ne siamo consapevoli. Io scrivevo soltanto quello che è la prassi ordinaria di conferimento delle reggenze”.

La dott.ssa omissis ha riferito quanto segue: *“Noi ovviamente non ci esprimiamo [...] sulla legittimità. Da un punto di vista contabile c'è una tempistica, come ricordata appunto dal direttore del USR, e quindi è stato dato il visto”.*

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto direttoriale prot. n. 67 del 10 febbraio 2025, di conferimento alla Dirigente scolastica prof.ssa omissis , titolare presso l' omissis , cod.mec. omissis, dell'incarico di reggenza presso l'I.C. omissis - cod.mec. omissis , con decorrenza dal 12.02.2025 al 31.08.2025, pervenuto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in data 11 febbraio 2025 e acquisito al prot. n. 520 del 12 febbraio 2025;
2. il provvedimento oggetto dell'attività di controllo di questa Corte risulta illegittimo in quanto presenta evidenti carenze motivazionali in ordine al percorso seguito per il conferimento alla Dirigente scolastica prof.ssa omissis , titolare presso l' omissis omissis , dell'incarico di reggenza presso l'I.C. omissis;
3. in seguito al rilievo effettuato, l'Ufficio scolastico regionale evidenziava che in risposta all'interpello per l'affidamento della reggenza erano state inoltrate quattro istanze: (1) quella della dottoressa omissis; (2) quella della dottoressa omissis ; e altre due, (3) quella della dottoressa omissis e (4) quella della dottoressa omissis e che veniva individuata la dottoressa omissis per l'incarico di reggenza, partendo dalla valutazione dei criteri necessari per l'assegnazione, cioè l'omogeneità del contesto territoriale, l'omogeneità del grado della scuola di titolarità e, nell'ambito di questo, l'indirizzo di minore complessità scolastica desumibile sulla base delle tabelle di complessità regionale per l'attribuzione dei compensi aggiuntivi;
4. in particolare, nella nota in riscontro al rilievo formulato, l'amministrazione precisava che: - è stata *"esclusa l'istanza della D.S. omissis per tutte le motivazioni a voi note (e si richiama l'ultimo decreto di incarico D.D. n. 58 del 04/02/2025) e per il fatto dell'assenza del primo criterio dell'omogeneità territoriale, in quanto attualmente titolare di una scuola su un comune diverso da quello di omissis"*; mentre quanto alle altre istanze *"si è osservato che tutte contenevano il primo criterio dell'omogeneità territoriale e nessun il secondo criterio dell'omogeneità con il grado della scuola di titolarità, poiché tutte le DD.SS. richiedenti sono*

titolari di istituti superiori di secondo grado. Nessuna scuola di titolarità aveva una minore complessità rispetto all'altra, perché tutte sono inquadrare nella fascia di complessità "B". Oltre a tali circostanze, è stato preso in considerazione il dato preponderante che la D.S. omissis omissis è stata dirigente reggente per due anni scolastici consecutivi presso l'IC omissis, fino al 31 agosto 2024, motivo per cui è stata ritenuta la candidata più idonea a ricoprire il ruolo di reggente, al fine di garantire continuità e stabilità all'interno della scuola";

5. il decreto in esame non appare adeguatamente motivato in ordine alla esclusione dell'istanza della D.S. omissis , per cui è stata offerta una motivazione in parte ellittica ed esogena: *"per tutte le motivazioni a Voi note (e si richiama l'ultimo decreto di incarico D.D. n. 58 del 04/02/2025)";*
6. ulteriori carenze motivazionali emergono in riferimento alla assenza, nei riguardi della D.S. omissis, *"del primo criterio dell'omogeneità territoriale, in quanto attualmente titolare di una scuola su un comune diverso da quello di omissis",* mentre, nella domanda di conferimento della reggenza, la D. S. omissis dichiara *"di aver diritto alla precedenza nell'assegnazione dell'incarico aggiuntivo nella predetta scuola per [...] continuità dirigenziale, nell'interesse dell'amministrazione scolastica e dell'istituzione specifica, atteso che la scrivente, dal 1 settembre 2024 e attualmente ancora alla data odierna, svolge le funzioni e l'ufficio di dirigente scolastico dell'istituto in oggetto (IC omissis) per effetto dl assegnazione dl sede determinata da codesto USR con proprio specifico decreto dirigenziale";*
7. il decreto dirigenziale n. 58 del 04/02/2025 recante il conferimento alla D. S. omissis *"dell'incarico di titolarità presso l'istituzione scolastica omissis a decorrere dal 1° settembre 2024 fino al 09 febbraio 2025"* e dell' *"incarico di titolarità come dirigente scolastico presso l'istituzione scolastica omissis omissis a decorrere dal 10 febbraio 2025 al 31 agosto 2027"*, al momento del conferimento delle reggenza presso l'I.C. omissis , non aveva acquistato efficacia ai sensi degli artt. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
8. pertanto la motivazione per cui l'istanza della prof.ssa omissis è stata esclusa si basava su un presupposto provvedimentale che non aveva ancora esplicitato i propri effetti giuridici, né vi potevano essere certezze sull'esito del preventivo vaglio di legittimità *illo tempore* ancora pendente;
9. la circostanza riferita dall'Ufficio scolastico regionale, giustificativa della esclusione della istanza della DS omissis in riferimento alla insussistenza del criterio dell'omogeneità territoriale è inoltre in distonia con il contenuto della domanda

presentata dalla stessa *omissis* ove dichiara di aver diritto alla precedenza nell'assegnazione dell'incarico aggiuntivo nella predetta scuola (*omissis*) per continuità dirigenziale. Di tale divergenza, nel provvedimento sottoposto al controllo, non viene fornito alcun chiarimento, né in sede di adunanza pubblica sono emersi elementi idonei a conciliare la rilevata distonia;

10. da un'altra prospettiva, il Collegio rileva che non è risultata adeguatamente suffragata da ragioni oggettive la determinazione di dare immediatamente corso alla attribuzione dell'incarico di reggenza, quantunque il provvedimento presupposto (i.e. il decreto di incarico n. 58/2025) non avesse ancora superato la verifica di legittimità; invero, tale determinazione è stata giustificata facendo riferimento ad una prassi in situazioni ordinarie (cfr. dichiarazione del Direttore USR: *"noi tutte le volte che siamo tenuti a conferire un incarico di reggenza, se conferiamo l'incarico di reggenza, il preside diventa immediatamente operativo nelle more dei 60 giorni o del visto della Corte, questo perché la scuola non può restare due mesi senza dirigente scolastico"*), mentre nella fattispecie sussistevano elementi di indiscutibile peculiarità, dal momento che il posto dirigenziale da conferire in reggenza non era vacante.
11. i rilevati deficit motivazionali e i connessi profili di illegittimità del provvedimento sottoposto all'esame del Collegio non risultano superati neanche a seguito del contraddittorio attivato con l'Amministrazione, in sede di Adunanza pubblica;
12. la insufficiente e talvolta contraddittoria esposizione dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento adottato ne determina la illegittimità per carenza di motivazione, non emergendo un lineare percorso logico-fattuale e adeguate ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Il provvedimento, infatti, deve costituire la risultante logica e coerente del procedimento da cui promana, dando conto di tutti gli elementi oggetto di analisi in sede procedimentale;
13. in conclusione – posto che, in base all'articolo 27 della legge 24.11.2000, n. 340, il termine previsto per lo svolgimento del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti è pari a 60 giorni, con sospensione del termine stesso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie della Corte dei conti e le risposte delle amministrazioni – occorre evidenziare che l'Ufficio scolastico regionale, nell'adozione del provvedimento in esame, non ha tenuto conto dei suddetti termini, ancorando l'adozione di un provvedimento di incarico di reggenza ad un decreto privo di efficacia, ciò in violazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio

1994, n. 20 e dell'articolo 27 della legge 24.11.2000, n. 340, per cui i provvedimenti sottoposti a controllo preventivo acquistano "efficacia" dopo l'espletamento del controllo della Corte nei termini prescritti dalla legge con la registrazione dell'atto, o dopo il decorso di detti termini senza che la Corte si sia pronunciata. Al riguardo giova richiamare quanto esplicitato dalla Sezione centrale di controllo legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nella deliberazione 16 settembre 2009, n. 10, in merito alla necessità che l'Amministrazione, nell'adozione dei propri provvedimenti, tenga conto anche dei termini del controllo, e in ordine all'assunzione, da parte dell'Amministrazione stessa, di ogni responsabilità inerente e conseguente all'esecuzione dell'atto prima che lo stesso acquisisca "efficacia" (cfr., *ex plurimis*, anche la deliberazione n. 148/2021/PREV della Sezione regionale di controllo per la Campania e la copiosa giurisprudenza in essa richiamata, che ha avuto occasione di ribadire che *"in considerazione della natura necessaria del controllo preventivo, l'atto non può essere posto in esecuzione prima che si concluda il procedimento di controllo, poiché manca del requisito dell'efficacia"*).

P. Q. M.

Ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in epigrafe indicato.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito e affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Magistrato Relatore

f.to Francesca Abbati

Il Presidente

f.to Antonello Colosimo

Depositata in Segreteria il 14 maggio 2025

Il Funzionario Preposto

f.to Dott.ssa Antonella Castellani